

Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 213 del 7 dicembre 2012).

* * * * *

Udienza pubblica del 15 luglio 2014

* * * * *

Introduzione del Presidente dr. Francesco Lorusso

Questa Sezione regionale di controllo è oggi convocata per deliberare in pubblica udienza sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2013, giusta art. 1, 5° co., D.L. 10/10/2012 n. 174 (convertito, con modificazioni, nella legge 7/12/2012 n. 213).

Desidero, in qualità di Presidente di questo Collegio, porgere, preliminarmente, un cordiale saluto alle autorità qui intervenute e a tutti i presenti.

Mi preme innanzi tutto evidenziare che una delle maggiori novità recate dalla sopra citata normativa sicuramente è stata la decisa accentuazione dell'intervento della Corte dei conti nel controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. In tale ambito, assoluto rilievo assume oggi l'estensione al rendiconto generale delle Regioni a statuto ordinario dell'istituto della parificazione, in origine previsto, per il rendiconto generale dello Stato, dagli artt. 39, 40 e 41 del R.d. 12/7/1934 n. 1214.

All'esito di siffatto complesso procedimento, caratterizzato dalle formalità della giurisdizione contenziosa, interviene la decisione di parifica, cui è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le proprie osservazioni in ordine alla legittimità e regolarità della gestione, proponendo misure correttive e interventi di riforma ritenuti indispensabili al fine, soprattutto, di assicurare l'equilibrio del bilancio nonché di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.

Facendo seguito alle prime indicazioni fornite lo scorso anno, la Sezione Autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 14 del 14/5/2014, ha adottato ulteriori linee di orientamento su tale giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni, nelle quali, sulla scorta dell'esperienza maturata nelle rispettive Sezioni di controllo, si è fatto il punto della situazione in ordine ad aspetti procedurali e contenutistici, in vista di possibili miglioramenti dell'attività di verifica intestata a quest'Istituto di controllo. Dopo averne esaltato la funzione di ausiliarità, di cui l'odierna attività di parificazione costituisce l'aspetto

essenziale, con la conseguente necessità che l'attinente decisione intervenga prima dell'approvazione del rendiconto, da parte del Consiglio regionale, la Sezione delle Autonomie ha richiamato l'adeguamento normativo *in fieri* del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, con la prevista modifica del rispettivo art. 18 che ha dilatato lo spazio temporale intercorrente dal 30/4 dell'anno successivo a quello di gestione, data prevista per l'approvazione della proposta della Giunta, al 31/7, data fissata per l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, onde consentire proprio lo svolgimento del presente giudizio di parificazione da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Con il succitato D.Lgs. n. 118 del 2011, come integrato dal D.L. 31/8/2013 n. 102 (convertito, con modificazioni, nella legge 28/10/2013 n. 124) sono state emanate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi. Sicché la normativa di cui al titolo II di tale decreto legislativo, riguardante il settore sanitario, s'applica a decorrere dall'anno successivo a quello di relativa entrata in vigore; mentre le disposizioni del precedente Titolo I, riguardanti i principi contabili generali e applicati alle regioni, province autonome ed enti locali, si applicheranno a regime solo a decorrere dal 2015.

Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e di individuare eventuali criticità, l'art. 36 del ridetto decreto ha disposto dal 2012 l'avvio di una sperimentazione, ora della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione delle connesse spese per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 33. A seguito dell'intesa, sancita nella riunione del 27/10/2011 della Conferenza unificata, sono stati emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011 con cui sono state individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione (tra cui la Regione Basilicata) e le relative modalità di applicazione.

Una delle maggiori novità che ha caratterizzato il bilancio di questa Regione nel corso dell'esercizio 2013 sicuramente è stata la piena utilizzazione dei nuovi schemi di bilancio introdotti dalla disciplina sulla suaccennata armonizzazione, che hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, avuto riguardo anche alla relativa funzione autorizzatoria.

Il Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2013 è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 487 del 30/4/2014, successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 709 del 20/6/2014; quest'ultimo atto,

oltre a modificare il disegno di legge, la relazione tecnica e gli allegati “Quadro Generale Riassuntivo” e “Verifica Equilibri”, ha approvato nuovi fondamentali allegati, prima mancanti, tra i quali il Conto economico e lo Stato patrimoniale.

Vista anche la tempistica con la quale sono stati forniti i predetti documenti, oltre che le specifiche informazioni e l'altra documentazione trasmessa dalla Regione a seguito di specifiche richieste istruttorie di questa Sezione regionale di controllo, le verifiche che è stato possibile effettuare sono compendiate nella decisione di parifica e nelle osservazioni contenute nella relazione alla stessa allegata, il contenuto delle quali è stato, ovviamente, condizionato anche dalla tipologia e dall'entità dei dati che gli Uffici regionali sono stati in grado di trasmettere nei tempi ridotti determinati dalla necessità di concludere in tempo utile l'intero procedimento di parificazione, per mettere a disposizione del Consiglio regionale le relative risultanze, prima dell'approvazione del rendiconto, con legge regionale, entro il 31/7.

Non può, a questo punto, non essere censurato il persistente ritardo nella nomina e nell'entrata a regime dell'operatività del Collegio dei revisori, organo previsto dall'art. 14, comma 1, lett. e), del D.L. n. 138/2011 ed istituito con l'art. 12 della L.R. n. 35/2012, il cui intervento sarebbe stato di sicuro ausilio nelle analisi e nelle valutazioni di questa Sezione regionale di controllo. Si prende tuttavia atto che il Consiglio regionale ha già estratto in data 11/6/2014 i nominativi dei soggetti da nominare per le predetta funzione e che la nomina avrà luogo, auspicabilmente, entro l'estate.

Deve, ora, essere evidenziato che, in data 25/6/2014, si è tenuta, presso questa Sezione, un'apposita riunione convocata per l'esame della bozza di relazione da allegare alla deliberazione di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per il 2013, riunione alla quale sono stati invitati a partecipare i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, nonché il Procuratore regionale della Corte dei conti.

In pari data la predetta bozza, sempre ai fini del contraddittorio, è stata trasmessa all'Amministrazione regionale che ha formulato proprie osservazioni e controdeduzioni con distinte note dei Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale della Basilicata.

La suindicata bozza di relazione, sempre in data 25/6/2014, è stata altresì trasmessa alla coesistente Procura regionale che ha successivamente depositato memorie.

Cedo adesso la parola al relatore, Consigliere dr. Rocco Lotito, per il suo intervento, al quale seguirà la requisitoria del Procuratore regionale presso questa sede della Corte dei conti.

* * * * *